



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

DELIBERAZIONE DEL LIQUIDATORE N. 2 DEL 05/02/2018.

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. PALMA ALONGI.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, in Sciacca, il dr. Carlo Domenico Turriciano, liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

**PREMESSO**

- che in atto tutte le attività della società sono sospese e che, in ogni caso, deve essere permesso alla società di ultimare il processo di liquidazione evitando anche, ed ove possibile, il depauperamento del patrimonio sociale;
- che con delibera del liquidatore n.16 del 09/10/2017 è stato conferito all'Avvocato Palma Alongi l'incarico di consulente tecnico-legale della Società per supportare le attività di liquidazione della società in materia di recupero crediti e verifica di debiti, sia in affari giudiziali (previo rilascio della relativa procura) che nell'ambito stragiudiziale, nonché quello di redigere e sottoscrivere proposte transattive, atti di transazione, assistere alle trattative e condurle anche per conto ed in nome della società, e fare quant'altro necessario ed occorrente alla gestione liquidatoria per addivenire alla definizione degli incombeni previsti ex lege nonché, inoltre, a promuovere eventuali contenziosi che si rendono necessari alla ordinaria dismissione dei beni;
- che l'incarico di cui sopra è scaduto e che il professionista ha continuato sino ad oggi ad operare nel suo incarico onde evitare pregiudizi economici alla società;

**VISTA** la relazione, prot. n. 703 del 29/12/2017, presentata dall'Avv. Palma Alongi sull'attività da ella svolta sino alla scadenza dell'incarico;

**CONSIDERATO** che si reputa necessario prorogare ulteriormente l'attività del predetto consulente al fine di definire le ultime pendenze legali;

**CONSIDERATO** che l'attività del professionista si viene a ridurre rispetto a quanto previsto nell'incarico precedente per cui si è convenuto con lo stesso un compenso pari a quello precedente raddoppiando il periodo dell'incarico;

**VISTA** la nota prot. n. 8 del 12/01/2018 con la quale è stata richiesta, all'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, l'autorizzazione, ai sensi dell'art.24 della L.9/2013, a continuare ad avvalersi della figura del predetto professionista sino al 30/06/2018 per un compenso pari ad € 6.900,00;

**CONSIDERATO :**

- che a tutt'oggi l'ufficio di cui sopra non ha risposto alla richiesta avanzata dallo scrivente;
- che questa società non può far a meno della figura del predetto professionista che, essendo prontamente reperibile per ausiliare la società ad ogni evenienza di carattere legale, è indispensabile ad evitare consequenziali nuovi pregiudizi economici;
- che, pertanto, nelle more del rilascio della predetta autorizzazione si reputa necessario continuare ad avvalersi dell'avvocato Palma Alongi;

**VISTO :**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato per ultimo dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare:
  - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto-soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

**DATO ATTO** che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, non è richiesta la qualificazione;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015, che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**RILEVATO** che, in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (*per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*), è possibile procedere ad affidamento diretto, data la particolarità della prestazione richiesta e considerato che la precedente nomina del professionista in questione è avvenuta attraverso forme semplificate, finalizzate ad acquisire preventivi da porre a confronto, ai fini della scelta dell'affidatario;

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

Tutto ciò visto, premesso e considerato

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

**ART. 1** – Di prorogare, sino al 30/06/2018, nelle more del rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni, richiesta con nota n. 8 del 12/01/2018 e salvo diversa determinazione da parte di quest'ultimo ufficio, l'incarico di consulente tecnico-legale della Società all'Avv. Alongi Palma che viene indicato quale legale esclusivo per supportare le attività di liquidazione della società in materia di recupero crediti e verifica di debiti, sia in affari giudiziari (previo rilascio della relativa procura) che nell'ambito stragiudiziale, nonché quello di redigere e sottoscrivere proposte transattive, atti di transazione, assistere alle trattative e condurle anche per conto ed in nome della società, e fare quant'altro necessario ed occorrente alla gestione liquidatoria per addivenire alla definizione degli incumbenti previsti ex lege, nonché a promuovere eventuali contenziosi che si rendono necessari alla ordinaria dismissione dei beni.

**ART. 2** – Di dare atto che, nel caso in cui l'Ufficio Speciale per la Chiusura delle Liquidazioni non autorizzi la proroga, il rapporto con il professionista si intenderà cessato.

**ART. 3** - Disporre che nelle predette materie tutta la documentazione che perverrà alla società dovrà essere immediatamente trasmessa dagli uffici al predetto legale cui si dovrà prestare la massima collaborazione per permettere allo stesso di predisporre gli atti del caso; si conferisce, quindi, al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge.

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

a socio unico

**ART. 4** – Approvare i rapporti tra questa Società ed il professionista incaricato, anche sotto il profilo economico, che rimangono disciplinati dall'art.2222 e ss. cod. civ. attraverso apposito contratto di attribuzione incarico professionale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che le parti si impegnano a sottoscrivere fin da adesso.

**ART. 5** – Stabilire un compenso forfettario all'Avv. Palma Alongi di € 6.900,00 oltre a quanto dovuto per legge.

**ART. 6** – Di dare atto, che nel caso in cui venissero promossi eventuali contenziosi necessari alla ordinaria dismissione dei beni, essi saranno affidati al professionista di che trattasi senza oneri aggiuntivi per questa società, ma con il solo rimborso delle spese vive che verranno anticipate dallo stesso professionista; in tal caso, se all'esito del giudizio verranno riconosciute delle competenze legali in favore di questa Società, in conseguenza della soccombenza della parte convenuta, le stesse saranno successivamente riconosciute in favore del predetto professionista.

**ART. 7** - di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.

**ART. 8** - di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

IL LIQUIDATORE  
(dr. Carlo Domenico Turrigiano)

Terme di Sciacca S.p.A

(in liquidazione ordinaria)

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. - fax 0925 080410

P.IVA 02432200844